



# COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona  
Area Amministrativa - Affari Generali  
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it

## FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE anno 2008 (estratto del bando)

E' indetto il bando di cui alla DGR 22 settembre 2009, n. 2794 per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione dell'anno 2008 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431. Il contratto di affitto riguardante l'anno 2008, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva. E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso dell'anno. E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte dei membri lo stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.

### Requisiti per la partecipazione al bando.

- A. *Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) o il coniuge che, alla data di presentazione della domanda,:*
- Sia residente nel Comune;
  - Il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a € 49.638,33) oppure, a prescindere dal valore, qualora la percentuale complessiva di possesso di un singolo alloggio sia superiore al 50%. Tal esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;
  - Presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto, non superiore a € 14.000,00;
  - Se il richiedente è extracomunitario, il possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189) oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti.
  - Se il richiedente è extracomunitario, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge. Il richiedente può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia fermo restando che il contributo potrà essere concesso solo dopo convalida dell'autocertificazione.
- B. *In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A, può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore o il coniuge che, nell'anno 2008, occupava un alloggio in locazione:*
- A titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
  - di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
  - il cui canone integrato, come definito al successivo punto, abbia incidenza, sull'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto, non inferiore al 14% e non superiore al 70%. Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, per determinare la percentuale d'incidenza possono essere fatti valere le rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE;
  - Con superficie netta<sup>2</sup> non superiore a due volte la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre membri. La superficie netta ammessa è incrementata di 5 mq per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2008 o comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera;
- C. *In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%.*
- D. *La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2008 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto B.*
- E. *Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l'anno 2008, in altra Regione.*
- F. *I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al punto A.*

### Termini e modo di presentazione della domanda.

- Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, dal giorno 20 gennaio 2010 al giorno 24 febbraio 2010 solo ed esclusivamente su appuntamento fissato presso l'ufficio servizi sociali e scolastici (tel. 045 6459923). L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande pervenute successivamente alla scadenza indicata o presentate con modalità diverse da quelle precisate al precedente paragrafo.
- In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.



La responsabile area amministrativa affari generali  
d.s.s. Lara Fionni

*Lara Fionni*

Castelnuovo del Garda, 20 gennaio 2010

<sup>1</sup> Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio sia le esigenze minime di vita. E' quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

<sup>2</sup> La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garages, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.